

**DELIBERA N. 144/2021**

**XXXXXX XXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)  
(GU14/267593/2020)**

**Il Corecom Lombardia**

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 22/12/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXXXX XXXXXXXX del 15/04/2020 acquisita con protocollo n. 0165278 del 15/04/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Con istanza presentata in data 15 aprile 2020, l'Istante, richiamata una precedente conciliazione, lamentava la fatturazione successiva al recesso e chiedeva, conseguentemente, lo storno delle fatture successivamente emesse. L'Istante quantificava la propria pretesa nella complessiva somma pari ad € 1.000,00. L'Istante non depositava tempestivamente alcuna memoria di replica.

### **2. La posizione dell'operatore**

Tim S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 16 aprile 2020. In particolare, l'Operatore ha precisato che: a) la conciliazione richiamata dall'Istante risulta essere del tutto inconferente all'oggetto della presente procedura; b) non risultano richieste di recesso relativamente alle utenze per le quali sono state emesse le fatture citate dall'Istante; c) la condotta assunta dall'Operatore in punto di fatturazione risulta essere corretta. Alla luce di tali considerazioni, l'Operatore chiedeva il rigetto della domanda presentata dall'Istante.

### **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente, si osserva, da un lato, che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. n. 203/18/CONS e succ. mod. ed int. e, dall'altro lato, che la produzione documentale dell'Istante avvenuta in data 18 novembre 2020 ed anche in date successive deve essere qualificata, alla luce di quanto dispone l'art. 16, comma 2, all. A alla Delibera A.G.Com. n. 203/18/CONS e succ. mod. ed int., irricevibile e, conseguentemente, non potrà essere né valutata da codesta Autorità né tantomeno posta a fondamento della presente Delibera. Nel merito: 1. la richiesta relativa al rimborso della fatturazione successiva al recesso non merita accoglimento in quanto l'Istante, non solo non ha compiutamente indicato e provato il momento dell'avvenuto recesso, ma si è genericamente limitato a formulare una contestazione senza indicare le fatture a cui tali doglianze si riferissero e senza produrre alcun documento che potesse essere valutato ai fini dell'accoglimento della richiesta presentata.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

- 1. Il rigetto delle domande proposte dall'Istante.**

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 22 dicembre 2021

IL PRESIDENTE